

## **CONTRATTO**

### **TRA**

**PagoPA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna 370, 00187, capitale sociale di Euro 1.000.000,00, Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15376371009, in persona del suo legale rappresentante Giuseppe Virgone (“**PagoPa**”);

E

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, 00185, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, in persona del Dott. Luca D’Agnese, nella sua qualità di Responsabile di CDP Infrastrutture, PA e territorio (“**CDP**”);

(CDP e PagoPA di seguito, singolarmente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

### **PREMESSO CHE**

- (a) PagoPA è una società per azioni, costituita ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.L. 135/2018 per la gestione della piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 82/2005 per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione (di seguito “Piattaforma *PagoPA*”) e lo sviluppo, l’implementazione e la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici quali, ad esempio, il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-*bis*, D.Lgs. 82/2005 e della piattaforma di cui all’articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività attribuita per legge (i “**Servizi PagoPA**”);
- (b) CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione che opera a sostegno della crescita del Paese finanziando gli investimenti pubblici, promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture e supportando le pubbliche amministrazioni e le imprese italiane. CDP ricopre inoltre un ruolo istituzionale come partner storico delle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del territorio e a sostegno del Paese, sostenendo, tra le altre, iniziative di interesse pubblico e nei settori di carattere generale, in conformità con il proprio Statuto e la normativa istitutiva;
- (c) il settore dei pagamenti e dei servizi digitali – la cui diffusione capillare è al centro della *mission* istituzionale di PagoPA – riveste un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione del Paese e rientra, nel contesto della corretta adozione di una infrastruttura innovativa, tra i naturali ambiti di presidio del Gruppo CDP;

- (d) CDP, grazie alla sua relazione privilegiata, le sue attività e il suo autorevole ruolo rispetto agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni (“PA”), ha una strategica e capillare rete di contatti e consolidate relazioni istituzionali su tutto il territorio italiano;
- (e) in particolare, CDP (i) vanta una serie di canali di comunicazioni ritenuti da PagoPA estremamente efficaci per la promozione dei Servizi *PagoPA*, in quanto ampiamente seguiti dalle pubbliche amministrazioni e ritenuti da queste ultime quali fonti autorevoli di informazioni e di iniziative governative e istituzionali; (ii) dispone su tutto il territorio di know-how, capacità organizzative e disponibilità di location privilegiate per l’organizzazione di eventi, incontri e workshop ritenuti da PagoPA strategici ai fini della diffusione dei Servizi *PagoPA*; (iii) dispone di competenze che, anche per le esperienze accumulate con le pubbliche amministrazioni e la qualità dei pregressi contatti con le stesse, potrebbero, a giudizio di PagoPA, essere utilmente messe a disposizione per indirizzare e accompagnare le linee di azione di quest’ultima in termini di comunicazione di prodotto, attività di *sales* e *account*; (iv) può finanziare, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie ad essa applicabili, gli investimenti della pubblica amministrazione anche finalizzati all’implementazione di soluzioni digitali;
- (f) al fine di rafforzare le proprie linee di azione e perseguire con maggiore efficacia le rispettive finalità di interesse pubblico, in data 5 novembre 2019 le Parti hanno concluso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa non vincolante, individuando le linee guida per instaurare una collaborazione istituzionale in una serie di aree individuate di comune accordo;
- (g) PagoPA, ritenendo che CDP – per le ragioni di cui alla premessa (e) nonché per il ruolo istituzionale che ricopre e le relazioni, anche di natura finanziaria, che mantiene con le PA – possegga una posizione e capacità strategica essenziale per promuovere ed ottenere la capillare diffusione dei Servizi *PagoPA*, ha manifestato l’interesse a poter beneficiare dell’unicità del potenziale di CDP in termini di relazioni, autorevolezza e credibilità, competenze e capacità aggregative nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e/o con gli enti pubblici in generale, nonché con altri diversi operatori del settore pubblico;
- (h) in ragione della predetta unicità, PagoPA ha richiesto a CDP, che accetta, di prestare, ai termini e alle condizioni di seguito previsti, attività di diffusione della conoscenza dei propri servizi, di promozione degli stessi e di generale supporto all’operatività.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

**1. Valore delle premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (“**Convenzione**”).

**2. Oggetto**

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto le attività di supporto rese da CDP nei confronti di PagoPA nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6.4, dietro versamento da parte di PagoPA del corrispettivo di cui all’art. 8.

2.2 L’oggetto della presente Convenzione è limitato a quanto indicato nel precedente comma. È pertanto espressamente esclusa qualsiasi altra tipologia di rapporto, come ad esempio qualsiasi

11

rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra PagoPA e CDP, sicché, nei rapporti tra tali soggetti, i quali sono e rimarranno - anche nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione - tra loro indipendenti, di talché nessuno di essi potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni né dell'operato dell'altro.

### **3. Durata**

- 3.1 La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2020 e ha durata di un anno.
- 3.2 Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche potranno essere concordate per iscritto dalle Parti, nel rispetto e in presenza dei presupposti normativi di cui al D.Lgs. 50/2016.

### **4. Diffusione della conoscenza dei Servizi *PagoPA* tramite i canali CDP**

- 4.1 CDP si impegna ad inserire uno spazio dedicato ai Servizi *PagoPA* nella *newsletter* inviata agli enti pubblici con cadenza mensile, nel rispetto di quanto precisato al comma 7, previa indicazione da parte di PagoPa dei relativi contenuti e condivisione delle modalità di rappresentazione dei medesimi.
- 4.2 CDP, inoltre, assisterà PagoPA nella predisposizione di materiale informativo che si impegna a distribuire presso la propria rete, integrando i Servizi *PagoPA* nel portafoglio prodotti CDP (i.e. inserimento in catalogo prodotti, sia fisico che digitale).
- 4.3 CDP assicurerà supporto all'attività di comunicazione della piattaforma *PagoPA*, al fine di aumentarne la visibilità e facilitare l'identificazione della rete CDP come possibile punto di contatto per l'accesso ai Servizi *PagoPA*. Sarà inoltre dedicato un apposito spazio sul sito *web* CDP contenente contenuti concordati tra le Parti, quali ad esempio: (i) presentazione sintetica dei Servizi *PagoPA*; (ii) illustrazione di casi di successo dell'adesione ai Servizi *PagoPA*; (iii) video dimostrativi (c.d. *tutorial*) sull'utilizzo della piattaforma,
- 4.4 CDP assicurerà la costante presenza di informazioni sui Servizi *PagoPA* sui propri canali *social* (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube). Il contenuto da pubblicare sui predetti canali *social* sarà sviluppato congiuntamente tra le Parti, anche eventualmente in forme di *co-branding* (contenuti contrassegnati dai loghi di entrambe le Parti).
- 4.5 CDP implementerà azioni di *direct marketing* (i.e.: comunicazioni a mezzo *mail* indirizzate a soggetti specifici e con contenuti personalizzati per categoria di destinatario) tramite cui pubblicizzare i Servizi *PagoPA* e fornire la possibilità di approfondire i contenuti, eventualmente mediante l'organizzazione di un appuntamento, fisico o telefonico. Gli enti cui indirizzare i messaggi, nonché il numero e i contenuti di tali messaggi, verranno concordati dalle Parti sulla base delle esigenze e strategie individuate a seguito delle attività di cui all'articolo 5.1.
- 4.6 CDP pubblicherà un comunicato stampa per ogni trimestre del 2020, i cui contenuti saranno preventivamente concordati tra le Parti, da dedicare in particolare alla pubblicizzazione della Convenzione, agli aggiornamenti sull'attività di PagoPA e sulle novità sui Servizi *PagoPA*.
- 4.7 Le attività di diffusione della conoscenza dei Servizi *PagoPA* di cui al presente articolo 4 saranno rese da CDP, per tutta la durata della presente Convenzione, con frequenza e presidio comunque coerenti con la propria politica di comunicazione.

## **5. Promozione dei Servizi *PagoPA* tramite la rete CDP**

- 5.1 PagoPA redigerà e trasmetterà a CDP entro il 20 gennaio 2020 una lista nominativa di enti che attualmente non hanno aderito ai Servizi *PagoPA* ovvero vi hanno aderito ma mostrano potenziale inespresso di utilizzo. Sulla base di tale lista, le Parti effettueranno un'analisi congiunta al fine di determinare quali tra gli enti segnalati da PagoPA sono quelli utilmente raggiungibili da CDP, per poi concordare:
- (i) il potenziale perimetro di intervento di CDP ai sensi dei commi che seguono (“**Enti Target**”);
  - (ii) l’indice di priorità dell’intervento tra gli Enti Target, sulla base della rilevanza economica e commerciale dell’ente, nonché della strategicità dello stesso per la diffusione dei Servizi *PagoPA*;
  - (iii) la modalità di supporto più indicata tra quelle elencate nei commi che seguono; e
  - (iv) la strategia di comunicazione e diffusione più efficace, ai sensi dell’articolo 4.5.
- 5.2 La preventiva redazione della lista nominativa degli enti e la definizione dei criteri di intervento di cui ai punti da (i) a (iv) del precedente articolo 5.1, sono condizione necessaria per la prestazione delle attività di cui all’articolo 4.5 e al presente articolo 5. Di conseguenza, in caso di mancata trasmissione della lista nominativa e fino all’avvenuta congiunta definizione dei criteri di intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9.4, nessun inadempimento potrà essere opposto a CDP per la mancata o incompleta implementazione delle attività di cui all’articolo 4.5 e al presente articolo 5 e, conseguentemente, potrà trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 9.5.1.
- 5.3 Presso gli enti e le controparti maggiormente rilevanti per l’operatività di *PagoPA* (e.g. Regioni, Città metropolitane, etc.), come selezionati ai sensi del comma che precede, CDP individuerà i referenti qualificati con i quali organizzare un numero minimo di 40 (quaranta) incontri individuali (c.d. incontri *1to1*), finalizzati a promuovere l’adesione ai Servizi *PagoPA*, valorizzando i benefici attesi per i soggetti utilizzatori. Ove possibile, gli incontri individuali saranno effettuati integrando quelli già pianificati da CDP, arricchendo con i Servizi *PagoPA* l’offerta commerciale da presentare ai referenti degli enti. Per i primi 6 (sei) mesi e nei confronti di 5 (cinque) enti Regione prioritari individuati ai sensi del comma 1, la rete CDP svolgerà una preliminare fase di indagine conoscitiva – anche mediante distribuzione di questionari o altro materiale predisposto da PagoPA – finalizzata alla comprensione dettagliata dello stato di adesione ai servizi *PagoPA* al fine di identificare delle azioni mirate di facilitazione del processo di adesione.
- 5.4 CDP coinvolgerà PagoPA come interlocutore naturale all’interno di progetti istituzionali specifici (e.g. piani città) con enti locali e altre autorità rilevanti, come individuati ai sensi del primo comma, e creerà – sulla base di valutazioni da effettuare caso per caso – un numero minimo di 2 (due) “laboratori” in selezionate città *target*, finalizzati alla sperimentazione di nuovi Servizi *PagoPA* e a supportarne la fase di *test* (creazione della cosiddetta *user experience*).
- 5.5 Nell’arco della durata della Convenzione, CDP organizzerà e supporterà lo svolgimento di 40 (quaranta) eventi nelle proprie sedi territoriali e nei punti informativi presso le Fondazioni bancarie (c.d. “Spazi CDP”), che prevedano la partecipazione di enti locali, anche di piccole e medie

ful

dimensioni, finalizzati alla promozione dei Servizi *PagoPA*. L'obiettivo di tali eventi è quello di: (i) fornire una maggiore evidenza dei benefici derivanti dall'adozione dei Servizi *PagoPA*; (ii) creare la creazione di occasioni di *networking* finalizzate a promuovere processi virtuosi di aggregazione/intermediazione tra soggetti diversi che incentivino una maggiore adesione ai Servizi *PagoPA*, anche per il tramite di piattaforme e tecnologie condivise; e (iii) diffondere maggiore consapevolezza delle diverse forme di adesione ai Servizi *PagoPA*, ivi compresa la possibilità di accedervi in sussidiarietà con soggetti intermediari qualificati (*i.e.* intermediari che effettuino, per conto dell'ente interessato, l'integrazione tecnologica ai Servizi *PagoPA*). Salvo diversa pattuizione tra le Parti, il *format* di ciascun evento prevede una sessione di presentazione dei prodotti e una sessione di *Q&A* per il confronto tra gli ospiti ed il referente di CDP e lo specialista di *PagoPA* (o altro esperto designato da *PagoPA*). Ai fini del presente comma, il supporto di CDP si sostanzia in:

- 5.5.1 selezione degli invitati e partecipanti all'incontro, gestione dei relativi inviti e segreteria dell'evento. In particolare, per ciascun evento, dovranno essere assicurati: (i) un minimo di n. 20 (venti) invitati e (ii) la presenza di n. 10 (dieci) partecipanti (un rappresentante per Ente Target);
- 5.5.2 messa a disposizione delle proprie sedi territoriali e degli Spazi CDP; e
- 5.5.3 partecipazione diretta del personale di CDP, previa adeguata formazione dello stesso da parte di *PagoPA*. In particolare, il personale CDP terrà l'evento, supporterà gli specialisti di *PagoPA* presenti, si occuperà delle attività relazionali (*c.d. networking*) e agevolerà le attività di *follow up*.

5.6 Resto inteso che le Parti, a seguito dell'attività di *intelligence* di cui al punto 5.1 e in ragione di specifiche necessità per singola iniziativa, potranno – tramite i propri referenti di cui all'art. 11.1, nelle modalità ivi previste e senza che ciò implichi una rinegoziazione dei corrispettivi di cui all'articolo 8 – concordare un aumento o una diminuzione del numero degli incontri individuali di cui all'articolo 5.3, dei laboratori di cui all'articolo 5.4 e degli eventi di cui all'articolo 5.5, anche compensando eventuali aumenti di una tipologia di iniziative con contestuale diminuzione di altre. Qualora le variazioni di cui al precedente periodo assumano rilevanza sostanziale, le Parti potranno rinegoziare in buona fede, in aumento o diminuzione, i termini del corrispettivo di cui all'articolo 8.1 e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

5.7 Le Parti si impegnano altresì a valutare, anche alla luce delle risultanze dell'attività di cui al punto 5.1, la possibilità e opportunità che CDP offra prodotti finanziari agli enti locali, al fine di supportare quest'ultimi nell'attuazione degli obiettivi di digitalizzazione. Resta inteso che ciascun intervento di cui al presente comma sarà in ogni caso subordinato all'approvazione degli organi deliberanti di CDP, nonché alla preventiva verifica di compatibilità normativa e statutaria dei medesimi.

## 6. **Supporto all'operatività di *PagoPA***

6.1 *PagoPA* rappresenta di ritenere necessario, al fine di garantire la massima efficacia nel perseguitamento degli scopi della presente Convenzione, il potenziamento di specifiche funzioni

aziendali interne, con particolare riferimento alle seguenti aree: comunicazione di prodotto, *sales* e *account management*.

- 6.2 Al fine di consentire lo sviluppo delle suddette funzioni aziendali interne di PagoPA, e sempre al fine di garantire la massima efficacia nel perseguitamento degli scopi della presente Convenzione, CDP è disponibile a valutare di mettere a disposizione il proprio *know-how* e le proprie competenze maturate quale operatore economico specializzato nella gestione di una diffusa rete di clienti pubblici e privati, valutando il distacco temporaneo (anche a tempo parziale), di proprio personale presso PagoPA o l'affiancamento di proprie risorse al personale di PagoPA.
- 6.3 Resta in ogni caso inteso che le modalità di un eventuale distacco temporaneo o affiancamento di personale di cui precedente comma saranno disciplinate con separati accordi tra le Parti, nel rispetto della normativa applicabile.
- 6.4 Al fine di supportare le attività operative di PagoPA, nonché di consentire un efficace interscambio di informazioni e materiale per l'espletamento delle attività di cui ai precedenti articoli, CDP metterà a disposizione di PagoPA, una volta alla settimana per una giornata intera, una sala nella propria sede di Milano, in via San Marco n. 21. Le date saranno concordate dalle Parti con cadenza mensile, secondo le rispettive esigenze logistiche.

## 7. **Materiale operativo**

- 7.1 Ai fini della prestazione delle attività di diffusione della conoscenza e promozione dei Servizi *PagoPA*, di cui agli articoli 4 e 5, CDP potrà richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari a PagoPA, che sarà tenuta a fornirlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta, salvo giustificato motivo di rifiuto (es. informazioni coperte da segreto industriale). Rientra nel materiale che potrà essere fornito a CDP, anche il supporto illustrativo di eventuali specifici "pacchetti" dedicati agli enti (i.e. soluzioni integrate, sviluppate da PagoPA per consentire agli enti una adesione semplice, veloce e più ampia possibile ai Servizi *PagoPA*), ove applicabile. In caso di mancata o tardiva consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti necessari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.4, nessun inadempimento potrà essere opposto a CDP per la mancata o incompleta implementazione delle attività di cui ai predetti articoli 4 e 5, e, conseguentemente, potrà trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 9.5.
- 7.2 PagoPA è piena ed esclusiva responsabile del contenuto dei documenti da essa forniti in esecuzione della presente Convenzione e terrà indenne e manlevata CDP da qualsivoglia responsabilità per eventuali reclami che dovessero essere presentati dai propri clienti relativamente ai Servizi *PagoPA* promossi da CDP in esecuzione della presente Convenzione.
- 7.3 CDP si riserva di applicare, dopo averne informato PagoPA, specifici messaggi informativi (c.d. *disclaimer*) nel materiale promozionale utilizzato e distribuito in esecuzione della presente Convenzione, al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla natura del messaggio pubblicitario e sull'imputabilità dei servizi pubblicizzati in capo a una società terza al Gruppo CDP.

## 8. **Corrispettivo, fatturazione e pagamento**

- 8.1. Quale corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2020 PagoPA verserà a CDP una commissione posticipata pari al 7% dei ricavi derivanti unicamente dall’incremento del numero delle transazioni che saranno effettuate sulla piattaforma nel corso del 2020, rispetto al numero delle transazioni effettuate nel 2019; quest’ultimo dato relativo al 2019 sarà comunicato da PagoPA a CDP entro il 15 gennaio 2020. Resta inteso che l’importo della commissione non potrà in alcun caso essere inferiore a € 90.000,00 o superiore a € 165.000,00 oltre IVA dovuta secondo le modalità di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, a prescindere dal numero di transazioni effettuate sulla piattaforma.
  - 8.2. Resta inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma non copre l’eventuale distacco temporaneo o affiancamento di personale CDP di cui all’articolo 6.3. In tal caso, la relativa copertura dei costi sarà concordata tra le Parti con separati accordi.
  - 8.3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5.6.
  - 8.4. La commissione sarà corrisposta da PagoPA a CDP entro il 30 marzo 2021, mediante bonifico sul conto corrente avente IBAN n. [REDACTED]
  - 8.5. Ai fini del monitoraggio dell’andamento del numero delle transazioni, nonché del pagamento della suddetta commissione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, entro il quindicesimo giorno successivo a ciascun trimestre, PagoPA trasmetterà il dato ufficiale relativo al numero di transazioni effettuate nel trimestre di riferimento. Con la medesima cadenza trimestrale, CDP trasmetterà a PagoPA un resoconto delle attività espletate nel trimestre di riferimento in esecuzione della Convenzione.
  - 8.6. CDP assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
9. **Risoluzione e recesso**
    - 9.1. La presente Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva espressa rappresentata dall’esito positivo dei controlli di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in caso di accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti in capo a CDP.
    - 9.2. In caso d’inadempimento di una delle Parti ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 4, 5, 6.4, 7, 8.5 e 8.6, la presente Convenzione si intenderà risolta ex art. 1454 c.c. se la Parte adempiente dichiarerà a mezzo pec alla Parte inadempiente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo che la Parte inadempiente provveda a sanare la propria inadempienza entro massimo 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
    - 9.3. La rinuncia di una Parte al diritto di risoluzione a fronte di uno o più inadempimenti dell’altra Parte relativo alla presente Convenzione, non costituisce rinuncia al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza e/o al diritto di risolvere la Convenzione per ogni altra inadempienza.
    - 9.4. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione, in tutto ovvero in parte (ossia, per le singole attività di cui agli articoli 4 e/o 5 e/o 6.4), in qualsiasi momento e previo preavviso scritto di 30 giorni lavorativi.
    - 9.5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, PagoPA corrisponderà a CDP un importo calcolato come segue:

M

- 9.5.1. fino alla conclusione delle attività di cui all’articolo 5.1, l’importo sarà pari al solo rimborso delle spese, sostenute e documentate, per le attività eventualmente già effettuate da CDP in esecuzione della presente Convenzione;
- 9.5.2. terminate le attività di cui all’articolo 5.1, l’importo verrà determinato nel seguente modo:
  - verrà determinata una percentuale equivalente al rapporto tra, da una parte, la somma di eventi e incontri effettuati al momento del recesso e, dall’altra, il totale di eventi e incontri oggetto della presente Convenzione (*i.e.* 40 incontri di cui all’art. 5.3 e 40 eventi di cui all’art. 5.5, ovvero il diverso numero di eventi e incontri eventualmente rideterminato ai sensi dell’articolo 5.6);
  - la suddetta percentuale sarà applicata all’importo di € 127.500,00 (valore medio tra le soglie previste dall’articolo 8.1, ultimo comma).
- 9.6. Restano in ogni caso fermi i diritti e la facoltà delle Parti di avvalersi di qualsiasi rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione alla presente Convenzione.

## **10. Limitazione di Responsabilità e manleva**

- 10.1. Ove non diversamente previsto dalla presente Convenzione, PagoPA assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni e, pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi di dolo e colpa grave, CDP non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti di PagoPA per un importo superiore a € 90.000,00 per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall’esecuzione, interruzione o risoluzione della presente Convenzione o delle trattative per la definizione della Convenzione e/o degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all’attuazione, esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.
- 10.2. Senza pregiudizio di quanto previsto dall’articolo 7.2, ciascuna Parte è piena ed esclusiva responsabile delle attività dalla stessa svolte e/o effettuate in esecuzione della presente Convenzione e terrà manlevata l’altra Parte da qualsivoglia responsabilità per eventuali reclami che dovessero essere presentati a causa, in relazione o in connessione con azioni, attività o condotte imputabili all’altra Parte in esecuzione della presente Convenzione.

## **11. Domicilio e comunicazioni**

- 11.1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste a fronte della presente Convenzione saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate via PEC o email ai seguenti indirizzi e all’attenzione dei soggetti di seguito indicati:

### **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185, Roma

Att.: Dott. Antonio Garelli



11

[REDACTED]  
PagoPA S.p.A.

Piazza Colonna 370,

00187, Roma

Att.: Avv. Marta Colonna  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- 11.2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 giorni all'altra Parte.

**12. Disposizioni di carattere generale**

- 12.1. La presente Convenzione costituisce l'intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all'oggetto della Convenzione medesima ed è coerente con il Protocollo di cui alla premessa (f) e ogni eventuale pregressa intesa in materia che si intenderà espressamente risolta e terminata.
- 12.2. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe Parti.
- 12.3. La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nella presente Convenzione, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 12.4. Nessuna rinuncia a qualsiasi diritto e nessuna dichiarazione proveniente dalle Parti sarà considerata valida ed efficace qualora non sia stata formulata per iscritto e sottoscritta dalla Parte interessata. Le deroghe e rinunce eventualmente concesse dalle Parti in relazione ad uno specifico inadempimento alla presente Convenzione non sono di per sé applicabili anche ad eventuali inadempimenti successivi di natura uguale o analoga.
- 12.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari. Pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
- 12.6. Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata della Convenzione, le rispettive strutture operative procedano tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l'esecuzione della Convenzione.
13. **Codice Etico e Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

M

- 13.1. Ciascuna delle Parti dichiara di conoscere e si impegna rispettare le Leggi Anticorruzione. CDP dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello”) e un Codice Etico (“Codice”) in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, del quale PagoPA dichiara di aver preso visione. PagoPA informerà prontamente CDP in caso di adozione di un Modello e Codice e CDP si impegna fin da ora di prendere visione di tale documentazione se adottata. Le Parti si obbligano al rispetto dei principi e delle procedure previste nel Modello e nel Codice.
  - 13.2. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ciascuna Parte si impegna:
    - 13.2.1. ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori dell'altra Parte e/o di società del gruppo di quest'ultima, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice e da Modello;
    - 13.2.2. in ogni caso, a comunicare all'altra Parte senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato *sub* 13.2.1, indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice e al Modello delle altre parti;
    - 13.2.3. ad astenersi dal concludere accordi direttamente con personale del gruppo d'appartenenza dell'altra Parte o loro familiari o società ad essi riconducibili.
  - 13.3. Tali comunicazioni dovranno essere direttamente e tempestivamente segnalate ai competenti uffici indicati dalle Parti.
  - 13.4. Fermo ogni diritto e rimedio spettante a ciascuna Parte per legge e/o ai sensi della presente Convenzione, in caso di inadempimento agli impegni di cui al presente articolo, la Parte non inadempiente potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
- 14. Riservatezza e trattamento dei dati personali**
- 14.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni, i dati, gli atti e i documenti ricevuti o di cui dovessero venire a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione e/o per il perseguimento delle relative finalità (le “**Informazioni Riservate**”), salvo il caso in cui tali Informazioni Riservate fossero, siano o vengano in possesso delle Parti nell’ambito della propria ordinaria attività di *business* e, comunque, non in violazione del presente articolo. Fatto salvo reciproco accordo tra le Parti, le Informazioni Riservate potranno essere trasmesse a terzi esclusivamente nei seguenti casi:
    - 14.1.1. previa approvazione esplicita dell'altra Parte, ai soci e alle società controllate e collegate di ciascuna Parte e ai suoi/loro dipendenti, direttori, dirigenti, amministratori, sindaci e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le Informazioni

Riservate sono divulgare siano informati per iscritto della natura confidenziale delle medesime, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenerle confidenziali a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate;

- 14.1.2. per ordine o richiesta dell'Autorità amministrativa o giudiziaria o di vigilanza, di qualsiasi natura;
  - 14.1.3. per disposizione di legge o di regolamento, di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria;
  - 14.1.4. ai revisori incaricati della revisione dei bilanci annuali di ciascuna Parte, laddove sia necessario il relativo coinvolgimento nell'iniziativa;
  - 14.1.5. previa approvazione esplicita dell'altra Parte, ai consulenti di ciascuna Parte eventualmente incaricati in relazione alla singola iniziativa, unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate.
- 14.2. Ciascuna Parte si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione e a non utilizzarle e/o divulgarle ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.
  - 14.3. Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che: (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui gli stessi siano forniti dalla Parte divulgante; o (iii) siano stati divulgati a una delle Parti da soggetti terzi purché non in violazione di obblighi di confidenzialità gravanti su questi ultimi.
  - 14.4. Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo scritto tra le stesse, anche con riferimento alle relative modalità, i risultati prodotti dalla attuazione della presente Convenzione per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, etc.).
  - 14.5. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'ulteriore normativa nazionale vigente in materia di privacy, ciascuna per quanto di competenza. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa privacy ad esse applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti, inoltre, si impegnano, sin da ora, ad operare nel rispetto della normativa privacy anche nel caso di sottoscrizione di eventuali successivi accordi, ferma restando la necessità di rivalutare, sulla base dei dati eventualmente trattati, i reciproci ruoli e responsabilità.

## **15. Legge applicabile e Foro competente**

- 15.1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 15.2. Per ogni controversia connessa con la, o comunque derivante dalla, presente Convenzione, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle inerenti alla sua validità, efficacia,

bl

interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una composizione amichevole della controversia, tali eventuali controversie saranno devolute esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Roma.


Roma, 19 dicembre 2019

PagoPA S.p.A.

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE VIRGONE  
Ruolo: AMMINISTRATORE UNICO  
Organizzazione: PAGO PA S.P.A./15376371009  
Data: 19/12/2019 17:00:29



Cassa depositi e prestiti S.p.A.



Dott. Luca D'Agnese